

REGOLAMENTO – VIGILANZA ALUNNI

VISTO il D. Lgv. 297/94 art. 10.3 a)

Il consiglio di circolo o di istituto... ha potere deliberante, su proposta della giunta...nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42.

CONSIDERATO che obblighi di vigilanza incombono sulla scuola in quanto la popolazione scolastica è costituita nella stragrande maggioranza da soggetti minori, della cui incolumità e anche responsabilità verso terzi rispondono i maggiorenni a cui sono affidati - nello specifico, i docenti e il personale collaboratore scolastico, che cooperano a tal fine. Riferimento normativo è il codice civile, artt. 2047 (*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*) e 2048 (*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*)

il Consiglio di Istituto adotta il seguente regolamento di vigilanza:

GENERALITÀ

La scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati, a partire dall'apertura dei cancelli fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate al termine delle attività didattiche della giornata.

Le famiglie sono tenute a educare i loro figli al rispetto della propria e altrui incolumità e delle regole stabilite dalla comunità scolastica e a verificare nel tempo l'adeguatezza del loro comportamento.

Per il personale scolastico la vigilanza è obbligo primario, cioè prevalente sugli altri doveri d'ufficio - ad esempio, una lezione (oppure un'attività di cui sia incaricato un collaboratore scolastico) va interrotta immediatamente nel caso si verifichi una circostanza qualsiasi per cui un allievo viene a trovarsi in una situazione di pericolo.

Tutto il personale ha diritto e dovere di intervenire per rimuovere una causa di pericolo nei riguardi di ciascun minore e reprimere ogni comportamento potenzialmente dannoso messo in atto, anche se si tratta di minori non appartenenti alla propria classe o alunni di altre scuole che si trovino per qualche ragione nell'edificio accompagnati da adulti.

In caso di assenza del docente, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza in classe per lo stretto necessario alla sostituzione.

DISPOSIZIONI

Tutti gli accessi alla scuola devono essere chiusi o vigilati, in modo da impedire accessi e uscite incontrollate. Non sono consentiti l'ingresso e la permanenza di esterni, tranne per lo stretto necessario a svolgere ciò che ne giustifica la presenza; i fornitori o gli incaricati delle manutenzioni devono esibire all'ingresso il cartellino identificativo e essere registrati. Gli esterni non possono comunque circolare liberamente nei locali della scuola.

L'ingresso degli alunni dai cancelli è consentito dalle ore

7.55 (Codiverno primaria)

8.10 (Vigonza secondaria)

8.15 (Codiverno secondaria)

Gli alunni sono accolti, all'esterno dell'edificio

- dal personale scolastico (Codiverno primaria)
- dai docenti (secondaria Vigonza e Codiverno).

Gli alunni in ritardo devono essere accompagnati personalmente dal genitore, che deve produrre apposita richiesta di giustificazione, e consegnati al personale collaboratore scolastico.

Dopo l'ingresso, gli alunni sono accompagnati dai docenti nelle aule. La vigilanza dei docenti copre tutto il tempo di permanenza degli allievi entro l'area di pertinenza della scuola, compresi gli intervalli, subentrando al termine, in forma reale o potenziale, la responsabilità dei genitori (sent. 3074 Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 1999),

Non è mai consentito al docente lasciare la classe incustodita; nella necessità eccezionale di allontanarsi temporaneamente, deve far intervenire un collaboratore scolastico per garantire la vigilanza. Altresì, se interviene la necessità di far uscire un allievo dall'aula durante un'ora di lezione, egli ha da essere affidato a un collaboratore scolastico.

Se, in coincidenza con il cambio dell'ora, il docente deve cambiare aula, avrà cura di aver concluso la lezione al suono della campana e di spostarsi quanto possibile celermente, per la via più breve e effettuando il percorso senza soste. I collaboratori scolastici cooperano affinché gli studenti al cambio dell'ora attendano ordinatamente l'arrivo del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio in ore successive alla prima, oppure che hanno avuto libera l'ora precedente, devono trovarsi, al suono della campana, all'ingresso della classe in cui avranno lezione.

Nel caso di cambio d'ora di due docenti in compresenza che si spostano sulle medesime classi, uno di essi rimarrà con la classe precedente fino all'arrivo del docente dell'ora successiva.

I collaboratori scolastici svolgono attivamente i compiti di vigilanza sugli allievi, con particolare impegno nei momenti più critici (nei momenti di ingresso/uscita, al cambio dell'ora, durante l'intervallo, nel caso eccezionale in cui l'insegnante debba lasciare momentaneamente la classe) e segnalano prontamente ai fiduciari di plesso ogni anomalia (classe senza docente, alunno fuori aula).

Durante l'intervallo non è consentito agli allievi restare nelle aule, che devono essere lasciate vuote. Di norma, l'intervallo va trascorso al di fuori dell'edificio (salvo condizioni meteorologiche avverse) sotto la vigilanza dei docenti.

Allo scopo è redatto un piano di vigilanza sia per l'esterno che per l'interno con l'indicazione degli spazi da presidiare.

Durante l'intero periodo di permanenza entro i confini dell'istituto è fatto obbligo a ciascuno di mantenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.

Le uscite dalla scuola durante l'attività didattica sono consentite solo per gravi motivi; il genitore o persona da lui delegata deve presentarsi a scuola per ritirare personalmente il minore.

Al termine delle attività didattiche, gli allievi sono accompagnati ai cancelli, oltre i quali vengono ritirati dai genitori o da essi delegati.

I genitori che eccezionalmente siano impossibilitati a presentarsi per il ritiro del figlio nei tempi stabiliti, anche tramite delegato, sono tenuti a informare la scuola del ritardo.

Delibera nr.1 del CI del 23 settembre 2016